



COMUNE di MELILLI

Libero Consorzio di Siracusa

DISCIPLINARE DI GARA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO RESIDENTI NEI CENTRI ABITATI E CONTRADE SPARSE DI VILLASMUNDO E DI CITTA' GIARDINO. ANNO SCOLASTICO 2020/2021. DECORRENZA DAL 07 GENNAIO 2021 E COMUNQUE DALLA DATA DI EFFETTIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E FINO AL 31/05/2021.

Procedura aperta ai sensi degli artt.60 e 95 c. 4 del d. lgs. 50/2016.

CIG: 85673565D3

1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, ne costituisce parte integrante e sostanziale; esso contiene le norme relative alle modalità di partecipazione per la procedura selettiva de quo indetta dal Comune di Melilli, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e l'elenco dei documenti da presentare a corredo della stessa, le modalità di aggiudicazione. L'affidamento del servizio in oggetto è disposto con determina a contrarre n. 346 del 07/12/2020, R.G n. 2839, del Responsabile Il Settore , e avverrà secondo procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 60 e 95 c. 4 lett. b) del d. lgs 18 aprile 2016, n. 50 del Codice.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di Gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di Gara
- 2) Disciplinare di gara
- 3) C.S.A
- 4) Relazione tecnica
- 5) Progetto- quadro economico
- 6) Istanza di partecipazione concorrente singolo (Allegato A)
- 7) Istanza di partecipazione concorrente associato (Allegato A-Bis)
- 8) Modello DGUE
- 9) Allegato "B" protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa
- 10) Allegato "C" – dichiarazione dei soggetti di cui all'art. 80 c.3 del Codice
- 11) Allegato "D" – dichiarazione art.80 c. 1b – bis, comma 5 lett. f – bis ed f – ter
- 12) Allegato "E" – dichiarazioni integrative
- 13) Allegato "F" – Offerta

2.2 CHIARIMENTI

- ✓ Le richieste di chiarimento e/o quesiti, dovranno pervenire esclusivamente tramite l'apposita sezione all'interno della piattaforma telematica
- ✓ Non saranno fornite risposte a quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- ✓ Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice le risposte a tutte le richieste, presentate in tempo utile, verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- ✓ Resta a carico dei concorrenti la consultazione del portale istituzionale prima della presentazione dell'offerta.

3. OGGETTO DEL SERVIZIO E SUDDIVISIONI IN LOTTI

Il servizio di trasporto scolastico comunale è destinato agli alunni delle scuole materne e dell'obbligo di Melilli, residenti nel centro abitato e contrade sparse, al fine di agevolare la frequenza scolastica ed il diritto allo studio. Per la tipologia dell'appalto non si è inteso procedere alla suddivisione in lotti distinti, in quanto l'affidamento del servizio, oggetto dell'appalto, è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico – operativa delle prestazioni richieste alle imprese concorrenti, tale da non aver reso possibile l'individuazione di alcuna motivazione a supporto della determinazione di scindere le prestazioni richieste in affidamenti separati.

4. DURATA DELL'AFFIDAMENTO, OPZIONI E RINNOVI, VALORE DEL SERVIZIO E IMPORTO A BASE DI GARA

4.1 La durata attiene l'anno scolastico 2020/2021, per un totale presunto di 117 giorni di servizio decorrenti presumibilmente dal 07/01/2021, e comunque dalla data di effettivo affidamento del servizio, fino al 31/05/2021, prorogabile.

4.2 Opzioni e rinnovi

Alla naturale scadenza contrattuale dell'affidamento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, qualora se ne ravvisi la necessità, nelle more dell'indizione di una nuova procedura di gara, l'impresa aggiudicataria è tenuta a continuare agli stessi patti e condizioni la prestazione del servizio per tutto il tempo necessario all'emanazione di un nuovo atto di affidamento. Il compenso sarà proporzionale al periodo di servizio prestato.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere o rescindere dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici, legislativi e di natura economico/finanziaria.

4.3 Valore dell'appalto

Il valore complessivo del servizio, riferito all'anno scolastico 2020/2021, per presunti 117 giorni di servizio, ammonta ad € 133.650,27 (euro centotrentatremilaseicentocinquanta/27) oltre I.V.A al 10% ed ha valore puramente indicativo, ai soli fini della individuazione delle modalità di procedura di gara e non costituisce, pertanto, alcun obbligo per il Comune nei confronti della ditta aggiudicataria.

Qualora si rendesse necessario potenziare il servizio, a seguito nuove richieste, l'eventuale spesa sarà impegnata come integrazione contrattuale

4.4 Importo a base di gara

Il costo complessivo giornaliero, posto a base di gara viene fissato in € 1.142,31 oltre I.V.A. 10% corrispondente al prezzo del canone giornaliero offerto per il noleggio con conducente per tutti i mezzi da impiegare, da intendersi quale corrispettivo onnicomprensivo, remunerativo di ogni prestazione oggetto dell'appalto a carico della ditta offerente, così determinato:

- costo giornaliero noleggio con conducente di n. 1 pullman da 50 posti € 210,77x1 = € 210,77
- costo giornaliero noleggio con conducente di n. 2 pullman da 30 posti € 210,77x2 = € 421,54
- costo giornaliero noleggio con conducente di n. 3 pullman da 20 posti € 170,00 x3 = € 510,00;

Totale € 1.142,31

Si precisa che l'Amministrazione Comunale non ha ritenuto di dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabili ad interferenze ed alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della Stazione Appaltante o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art.45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete – soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste, per la partecipazione alla gara ma dovrà, obbligatoriamente, far parte di queste;
- b) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune, con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune, privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23/4/2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete, come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr determinazione ANAC n. 3 del 23/4/2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1 lett. b), c) ovvero da una sub – associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito, oppure di una aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza, (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub – associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186 – bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale, può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e, sempre che, le altre imprese aderenti al RT non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

- Le cause ostative di partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 50/16;
- Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- Provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 e s.m.i. (piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2006);
- Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 – ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 o che siano in corso ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- Avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list, di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, non in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78);
- Costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012, il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità e/o patto di integrità del Comune di Melilli di cui alle Delibere di G.M. n. 199/2018 e n. 67/2019, nonché la mancata dichiarazione di osservare le Linee Guida anti Covid di trasporto scolastico dedicato del 07/09/2020.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico/organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi dell'art 6 bis del Codice e della delibera attuativa dell'ANAC n. 157 del 17/2/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, fatto salvo quanto previsto dal comm 3 del citato art.6 bis.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, acquisire il "PASSOE", da produrre in sede di partecipazione alla gara tra la documentazione amministrativa.

Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, l'Amministrazione aggiudicante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le prevalenti modalità.

Resta fermo l'obbligo, per l'operatore economico, di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento; i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti:

7.1 Requisiti di partecipazione di ordine tecnico-economico

I requisiti di partecipazione di idoneità professionale e di ordine tecnico-organizzativi ed economici di cui all'art. 83 commi 3,4,5 del D.Lgs.n.50/2016 sono:

- a) **iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di noleggio pullman con conducente;**
- b) **possesso dell'abilitazione professionale ad effettuare il trasporto di persone su strada** di cui al D.lgs n.395/2000 e D.M. n. 161/2005 già decreto del Ministro dei Trasporti n.448/1991 e al D.M. 31.1.1997 concernente "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";
- c) **possesso autorizzazioni di noleggio di autobus con conducente** per i mezzi richiesti;

- d) **fatturato globale d'impresa** realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2018-2019-2020, non inferiore all'importo dell'appalto, ammontante ad € **133.650,27 (euro centotrentatremilaseicentocinquanta/27)** oltre I.V.A. 10%;
- e) **idonea capacità economica-finanziaria** attestata da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- f) **idonea capacità tecnico-organizzativa** attestata da apposito elenco dei principali servizi, di cui al precedente punto d), effettuati negli ultimi tre esercizi finanziari 2018-2019-2020, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati;
- g) **idonea capacità tecnico-organizzativa** attestata dal possesso di una dotazione di n. 6 autobus con conducente, con le caratteristiche richieste, con le relative autorizzazioni di noleggio di autobus con conducente da impiegare, sufficienti per l'esecuzione del servizio, regolarmente omologati secondo le norme di legge per il trasporto, di classificazione EURO II o superiori; la dotazione dei mezzi richiesti dovrà garantire la regolare esecuzione del servizio in ogni circostanza e tenere conto dell'eventuale impiego di mezzi di scorta, se necessario;
- h) **idonea capacità tecnico-organizzativa** attestata dalla disponibilità di autisti al servizio dell'impresa, nella quantità idonea a garantire la regolare esecuzione del servizio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 2, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio : iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene **"a pena di nullità"** la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **"a pena di esclusione"**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone ai sensi dell'art. 89 comma 3 del codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

E' sanabile, mediante il soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Come riportato all'art. 13 del C.S.A. è vietato all'appaltatore di cedere o sub appaltare il servizio a terzi, pena la risoluzione del contratto e la rifusione dei danni.

10. GARANZIA PROVVISORIA.

L'offerta è corredata **"a pena di esclusione"**:

1. da una garanzia provvisoria, come definita dall'art.93 del Codice, nella misura del 2% dell'importo stimato dell'appalto, salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 7 del codice
2. da una dichiarazione di impegno, da parte di un Istituto Bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art.93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente alle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta è necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Melilli – causale: garanzia provvisoria gara servizio trasporto scolastico comunale a favore degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo di Melilli centro, CIG (Simog): 85673565D3,
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fidejussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fidejussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni (dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta);
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 30 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È *sanabile*, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È *sanabile*, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è *sanabile* - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto nessun sopralluogo

12. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, in relazione all'importo a base d'asta, è previsto il contributo ANAC pari ad € 30,00.

12. bis PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'

La Stazione appaltante dà comunicazione di adottare per l'affidamento del presente servizio, le procedure di controllo preventivo dettate dall'Accordo di Programma Quadro Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana - *Carlo Alberto Dalla Chiesa* siglato tra il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana, le Prefetture della Regione, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), l'INAIL e l'INPS in data 12 luglio 2005. Pertanto, valgono, specificatamente ed in aggiunta a quanto già stabilito nel Bando di gara e nel presente Disciplinare, le seguenti disposizioni:

- a. La Stazione appaltante acquisirà, sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 91 del D Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., con le accezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii..
- b. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., con le eccezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.
- c. Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di competenza è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'A.N.A.C., che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'A.N.A.C. si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 (dieci) giorni la Commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'A.N.A.C., dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, il responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, custodirà gli atti di gara con scrupolose misure necessarie ad impedire

rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità degli stessi.

- d. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l'autorizzazione al subcontratto, al verificarsi dei presupposti stabiliti dell'art. 94 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii..

La mancata produzione dell'accettazione del protocollo di legalità "*Carlo Alberto Dalla Chiesa*" secondo lo schema di cui ***all'Allegato "B"***, potrà essere oggetto di soccorso istruttorio; costituirà ***causa di esclusione e/o risoluzione contrattuale*** il mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

La dichiarazione di cui *all'Allegato "B"*, deve essere resa dal concorrente singolo, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE, dalle imprese aderenti al contratto di rete, dagli operatori economici consorziati, designati all'esecuzione dell'appalto, dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento.

Il concorrente dovrà rendere la dichiarazione, pena esclusione, di aderire al patto di legalità ed integrità dell'Ente (Delibere G.M. n. 199/2018 e 67/2019)

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'intero procedimento di gara è telematico I titolari o legali rappresentanti che intendono partecipare alla gara dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art.29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

13.1.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. con la sottoscrizione mediante firma digitale del dichiarante con allegata la copia del documento di riconoscimento; potranno essere sottoscritte con firma digitale anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

13.1.2 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

13.1.3 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale - CAD).

13.1.4 Gli operatori economici partecipanti dovranno far pervenire **entro il termine perentorio indicato sulla piattaforma MePa**

un'Offerta composta dalle seguenti buste telematiche:

Busta "A" – "Documentazione amministrativa"

Busta "B" – "Offerta economica"

► La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Busta "A", è ***causa di esclusione***.

► Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo posto a base di gara. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, **sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni**;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, **può essere oggetto di soccorso istruttorio** solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili**, solo **se preesistenti** e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La *Busta "A" – "Documentazione amministrativa"* contiene la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, "preferibilmente secondo i modello di cui agli **"Allegati A" o "A/BIS"**, deve essere sottoscritta e riportare in allegato copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 1b-bis, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice –secondo l'Allegato D

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative "Allegato E"

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. Dichiaro, secondo **"l'Allegato B"** di accettare il protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa siglato tra il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana, le Prefetture della Regione, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), l'INAIL e l'INPS in data 12 luglio 2005;
2. Dichiaro, secondo **"l'Allegato C"** i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
3. Dichiaro, secondo **"l'Allegato D"** di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1b-bis) comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
4. dichiaro di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
5. Dichiaro di essere o non essere in possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;
6. Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

Nella Busta "B - Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica (**Allegato "F"**) firmata digitalmente su cui devono essere riportati, i seguenti elementi:

- a. ► il prezzo offerto rispetto a quello posto a base di gara, in cifre e lettere, Iva;

In caso di discordanza tra indicazione dell'offerta in cifre e in lettere prevale quella in lettere.

- b. ► la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

Il R.U.P. procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

- d. ► L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

- e. ► Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

La regolarizzazione dell'imposta di bollo (marca da bollo € 16,00), ai sensi dell'art. 24 della tariffa parte seconda, allegata al DPR 642/72 e ss.mm.ii., dovrà avvenire, per il solo concorrente risultato provvisoriamente aggiudicatario, prima dell'emissione del provvedimento di aggiudicazione efficace da parte della S.A.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- 17.1 L'aggiudicazione per la tipologia e le caratteristiche ripetitive e standardizzate del servizio, avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del D.lgs n.50/2016 e [ss.mm.ii](#)
- 17.2. Ai fini della valutazione della congruità delle offerte, trovano applicazione i commi 4, 5 e 6 dell'art. 87 del Codice.

Si **procederà** all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta pervenuta, ritenuta valida, purché giudicata congrua e conveniente. Si precisa, inoltre che, mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, essa sarà vincolata per il Comune, solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere un differimento dei termini di validità dell'offerta. Nessun onere, nessun rimborso, nessun riconoscimento di spesa sarà riconosciuto alle ditte concorrenti per la partecipazione alla presente procedura di gara, sia per quelle ammesse in graduatoria sia per quelle escluse, anche nel caso in cui la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere di annullare e/o revocare la procedura concorsuale.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA TELEMATICA- APERTURA DELLA BUSTA A- VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica sarà indicata nella RDO avviata su Me.Pa , le operazioni di gara si svolgeranno esclusivamente in forma telematica

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Prima dell'aggiudicazione il R.U.P. procederà:

1. alla verifica del rispetto di quanto previsto dall'art. 97 c.5 lett. d) del Codice in funzione della dichiarazione resa in sede di gara dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice;
2. alla verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara, richiedendo allo stesso, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, di produrre i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo codice.
3. Formulerà l'aggiudicazione provvisoria. L'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, il R.U.P. procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui il servizio non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, il servizio verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art.88 comma 4 – bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia). Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la Stazione Appaltante consulta la Banca Dati Nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 190/2012 e dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011 n. 159).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, comma 2 e 3 D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della Banca Dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art.92, comma 4 D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159. La

stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avviare il contratto in pendenza della stipula del contratto e comunque nei termini previsti dall'art.32 commi 8 e 13 del Codice, qualora il mancato avvio dell'esecuzione della concessione de qua, determinasse un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

1) la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

2) Polizza assicurativa a garanzia di tutti i rischi connessi all'espletamento del servizio. L'affidatario, pena la revoca dell'aggiudicazione, è tenuto a stipulare, per tutta la durata del contratto, con primaria Compagnia di Assicurazione apposita polizza assicurativa che copra ogni rischio di responsabilità civile per eventuali danni arrecati a persona o cose nell'espletamento del servizio, per un massimale non inferiore a 500.000,000 (euro cinquecentomila/00) per ogni sinistro e per persona contenente, inoltre, l'espressa rinuncia da parte della Compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune di Melilli. Copia della polizza dovrà essere prodotta al Comune prima della sottoscrizione del contratto e prima dell'attivazione del servizio. Nei casi di cui all'art.110 comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

20. FALLIMENTO E/O RISOLUZIONE DELL'APPALTO

In caso di fallimento del concessionario o di risoluzione dell'appalto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario; il contratto verrà stipulato alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. In caso di risoluzione, sarà applicata a chi vi ha dato causa, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore presunto dell'affidamento, rapportato al periodo maturato dal contratto, salvo il maggior danno; tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione. La stipula del contratto fra la Stazione Appaltante ed il concessionario non conterrà la clausola compromissoria.

21. SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le eventuali spese inerenti alle pubblicazioni della presente procedura e alla stipulazione del contratto. L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante (Comune di Melilli) eventuali spese di pubblicazione, in ottemperanza al combinato disposto di cui all'art. 2016, comma 11, del Codice e all'art. 34, comma 35 della L. n. 221/2012, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, il cui importo verrà comunicato dalla Stazione Appaltante.

22. FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'intervento verrà finanziato tramite fondi comunali, a valere sul cap. 1250 del corrente bilancio comunale. Per quanto attiene ai pagamenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, trova applicazione il combinato disposto dall'art. 2 della L.R. 20.11.2018 n. 15 e

dall'art. 3 L. 136/2010; pertanto, è fatto obbligo agli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente sul quale l'Ente concedente farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative alla Concessione, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la nullità assoluta del contratto stipulato, nonché l'esercizio da parte della S.A. della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni non saranno state eseguite secondo quanto previsto nella predetta Legge.

23 - ACCORDO BONARIO

Trova applicazione l'art. 206 del D. Lgs. 50/2016.

24. CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere, sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria del Foro Siracusa, restando, per il combinato disposto dell'art.3, comma 19 della L.n. 244/2007 e dell'art. 15 del D.L. n. 248/2007, escluso ogni ricorso alla competenza arbitrale. L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Sicilia – Sede di Catania. Termini e modalità di presentazione dei ricorsi, sono disciplinati dal D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., recante "Codice del Processo Amministrativo".

25. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di Legge. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. Relativamente al trattamento dei dati raccolti, con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso a tutti gli altri diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento

36. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente disciplinare, si applica la normativa vigente.

Il Responsabile del Settore
Ferraro Maria Sebastiana



